



COMUNE DI PIERANICA

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 39

Trasmessa all'Organo Regionale di Controllo il
..... con prot. n.

Adunanza del 21/12/2024

Codice Ente: 10776 9 Pieranica
Codice Materia:

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025 E PRESA ATTO SCAGLIONI DI REDDITO IRPEF STABILITI DALLA LEGGE DELLO STATO.

L'anno duemilaventiquattro addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 10.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. La seduta di svolge in regime misto.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) RAIMONDI Valter Giuseppe	X	
2) MAZZINI Giuseppe	X	
3) RIBOLI Cinzia	X (videoconferenza)	
4) VENTURELLI BARBIERI Leonardo	X	
5) NODARI Sofia Caterina	X	
6) BRESCIANI Filippo	X (videoconferenza)	
7) SIVIERO Olivo	X	
8) BARBIERI Alice	X	
9) BENZONI Barbara	X	
10) STEFANUTTO Bruno	X	
11) LUPO PASINI Cristian		X (Giustificato)
	10	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale MARZANO Dott.ssa Monica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. RAIMONDI Valter Giuseppe in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025 E PRESA ATTO SCAGLIONI DI REDDITO IRPEF STABILITI DALLA LEGGE DELLO STATO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, c. 1, del D.Lgs. n. 15.12.1997 n. 446 il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1 c. 169 della L. 27.12.2006 n. 296 gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e con effetto dal primo gennaio di riferimento;

VISTO:

- il D.Lgs. 28.12.1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni relativo all'istituzione dell'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF;
- l'art. 1, c. 11, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14.09.2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF, a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1, c. 7, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.07.2008, n. 126, confermata poi dall'art. 1, c. 123, della L. 13.12.2010, n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- il D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni in L. n. 214 del 22.12.2011, dove vengono previste delle modifiche alla disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF fra le quali viene precisato che gli scaglioni di reddito da utilizzare per la differenziazione delle aliquote sono quelli utilizzati per l'IRPEF;
- la legge di Bilancio 197/2022 che non prevede alcuna nuova disposizione in merito all'applicazione dell'addizionale comunale Irpef anno 2023;
- che con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023, è stato modificato il principio contabile applicato concernente la *Programmazione*, Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023, è stato modificato il principio contabile applicato concernente la *Programmazione*, Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- che le nuove disposizioni sono finalizzate a consentire l'approvazione del bilancio entro i termini previsti del 31.12.2024 ed evitare, pertanto, la gestione in esercizio provvisorio.

PRESO ATTO CHE:

- con delibera C.C. n. 18 del 22.06.2015 è stata istituita l'addizionale comunale irpef ed approvato il relativo regolamento;
- con delibera di C.C. n. 11 del 31.03.2021 è stata rimodulata l'addizionale comunale irpef anno 2021 al fine di reperire le risorse finanziarie in misura sufficiente a garantire gli equilibri di bilancio, differenziando l'aliquota esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale e come di seguito evidenziato dall'apposita tabella:

Scaglione	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
fino a 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 0,000000 a 15.000,00	0,60	0,60	0,60	0,60
da 15.001,00 a 28.000,00	0,60	0,60	0,60	0,60
da 28.001,00 a 55.000,00	0,60	0,70	0,70	0,70
da 55.001,00 a 78.000,00	0,60	0,80	0,80	0,80
Oltre i 78.000,00	0,60	0,80	0,80	0,80

CONSIDERATO che:

- ai sensi del c. 2 dell'art. 1 della L. 30.12.2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) i Comuni nei quali per l'anno 2021 sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito vige l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF;

- con delibera del CC n. 04 del 30.03.2022 è stata approvata l'addizionale comunale Irpef, come di seguito indicato, e con le aliquote Irpef in base ai nuovi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale;

Scaglione di reddito	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024
fino a 10.000,00	0,00	0,00	0,00
da 0,000000 a 15.000,00	0,60	0,60	0,60
da 15.001,00 a 28.000,00	0,60	0,60	0,60
da 28.001,00 a 50.000,00	0,70	0,70	0,70
Oltre 50.001,00	0,80	0,80	0,80

- con delibera del CC n. 05 del 31.03.2023 è stata approvata l'addizionale comunale Irpef, come di seguito indicato, e con le aliquote Irpef in base ai nuovi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale;

Scaglione di reddito	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
fino a 10.000,00	0,00	0,00	0,00
da 0,000000 a 15.000,00	0,60	0,60	0,60
da 15.001,00 a 28.000,00	0,60	0,60	0,60
da 28.001,00 a 50.000,00	0,70	0,70	0,70
Oltre 50.001,00	0,80	0,80	0,80

- con delibera del CC n. 28 del 21.12.2023 è stata approvata l'addizionale comunale Irpef, come di seguito indicato, e con le aliquote Irpef in base ai nuovi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale;

Scaglione di reddito	Esercizio 2024	Esercizio 2025	Esercizio 2026
fino a 10.000,00	0,00	0,00	0,00
da 0,000000 a 15.000,00	0,60	0,60	0,60
da 15.001,00 a 28.000,00	0,60	0,60	0,60
da 28.001,00 a 50.000,00	0,70	0,70	0,70
Oltre 50.001,00	0,80	0,80	0,80

- con delibera del CC n. 05 del 14.02.2024 sono stati approvati gli "SCAGLIONI DI REDDITO IRPEF STABILITI DALLA LEGGE DELLO STATO, E RELATIVA CONFERMA PER IL SOLO ANNO 2024 DEGLI SCAGLIONI DI REDDITO ANNO 2023 (D.LGS. 216/2023, ART. 3, COMMA 3);

- nel D.lgs. 216/2023 (primo modulo riforma Irpef) gli scaglioni Irpef passano da 4 a 3 ma l'art.3 co. 3 prevede che i comuni possono adeguarsi ai nuovi scaglioni entro il 15 aprile oppure possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.

Scaglione di reddito	Esercizio 2024	Esercizio 2025	Esercizio 2026
fino a 10.000,00	0,00	0,00	0,00
da 0,000000 a 15.000,00	0,60	0,60	0,60
da 15.001,00 a 28.000,00	0,60	0,60	0,60
da 28.001,00 a 50.000,00	0,70	0,70	0,70
Oltre 50.001,00	0,80	0,80	0,80

RITENUTO pertanto di voler confermare per l'anno 2025 gli scaglioni e le aliquote approvate con atto di Consiglio Comunale n. 05 del 14.02.2024 considerato che l'art. 99 del ddl bilancio 2025 consente al Comune di mantenere quattro scaglioni di reddito e relative aliquote, come nel 2024, anche nel triennio 2025-2027.;

PRESO ATTO di stabilire e approvare, come di seguito indicato, le aliquote irpef in base ai vigenti scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale per il seguente triennio 2025/2027 annualità 2025:

Scaglione di reddito	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizio 2027
fino a 10.000,00	0,00	0,00	0,00
da 0,000000 a 15.000,00	0,60	0,60	0,60
da 15.001,00 a 28.000,00	0,60	0,60	0,60
da 28.001,00 a 50.000,00	0,70	0,70	0,70
Oltre 50.001,00	0,80	0,80	0,80

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2025, una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a 10.000,00 euro, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile, ai sensi dell'art. 1 c. 11, del D.L. n. 138/2011;

PRESO ATTO delle disposizioni previste dall'art. 5 del Regolamento in materia di addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche "IRPEF", in merito alla variazione dell'aliquota in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti e stabilendo una soglia di esenzione per i redditi fino a € 10.000,00, approvato con delibera C.C. n. 18 del 22.06.2015;

VISTO:

- la legge di bilancio 2022 – L. 30.12.2021 n. 234
- la legge di bilancio 2023 – L. 29.12.2022 n. 297
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023, è stato modificato il principio contabile applicato concernente la *Programmazione*, Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica-contabile sulla proposta di deliberazione resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti, in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) **di approvare** le aliquote Irpef per l'anno 2025 in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.Lgs 28.09.1998, n. 360, e per le motivazioni in premessa citate - l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF, in relazione a tutti gli scaglioni di reddito e stabilendo una soglia di esenzione per i redditi fino a € 10.000,00 così come di seguito evidenziato:

Scaglione di reddito	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizio 2027
fino a 10.000,00	0,00	0,00	0,00
da 0,000000 a 15.000,00	0,60	0,60	0,60
da 15.001,00 a 28.000,00	0,60	0,60	0,60
da 28.001,00 a 50.000,00	0,70	0,70	0,70
Oltre 50.001,00	0,80	0,80	0,80

- 2) **di confermare** per l'anno 2025, una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a 10.000,00 euro, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile, ai sensi dell'art. 1 c. 11, del D.L. n. 138/2011;

- 3) **di prendere atto** che, in attuazione di quanto disposto dal c. 2 dell'art. 1 della L. 30.12.2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) i Comuni, nei quali per l'anno 2021 sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate, vige l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge dello stato, adeguamento avvenuto per il 2022 e confermato per l'anno 2023, adeguato per l'anno 2024 e confermato nel 2025 considerato che l'art. 99 del ddl bilancio 2025 consente al Comune di mantenere quattro scaglioni di reddito e relative aliquote, come nel 2024, anche nel triennio 2025-2027;
- 4) **di dare atto** che la copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, c. 15-ter, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025;

Successivamente, stante l'urgenza di procedere,

con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti, in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 5) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Raimondi Valter Giuseppe

Il Segretario Comunale

F.to Marzano Dott.ssa Monica

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pieranica, li 27/12/2024

La suesesa deliberazione:



ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000, n.267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to Marzano Dott.ssa Monica

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pieranica, li 27/12/2024

Il Segretario Comunale

F.to Marzano Dott.ssa Monica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:



decorso 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Pieranica, li

Il Segretario Comunale

.....



Comune di Pieranica

Provincia di Cremona

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 2, del D. Lgs. 267/2000)

Delibera C.C. n. 39 del 21/12/2024

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Pieranica, li 21/12/2024

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Raimondi Valter Giuseppe

2) Parere in ordine alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Pieranica, li 21/12/2024

Il Responsabile Area Contabile
F.to Raimondi Valter Giuseppe